COPIA

Numero 16

N: 495 di Rep.
N: _____ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 16-04-10

Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI.

L'anno **duemiladieci** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **18:15**, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

FORCOLIN GIANLUCA	P	PAVAN VALERIO	P
PILLA CARLA	P	PERSICO ALFERIO	A
VINALE STEFANO	P	BOZZO DAVIDE	P
PIVETTA CLAUDIO	P	PAULON GRAZIANO	P
CARPENEDO LUCIANO	P	MENAZZA VALTER	A
SACCILOTTO IVAN	P	CAPIOTTO MASSIMILIANO	P
VISENTIN AGOSTINO	P	VAZZOLA GUIDO	P
CALLEGHER STEFANO	P	CINCOTTO GIOVANNI	P
TESO ALBERTO	P	MONTAGNER PAOLA	P
FERRAZZO MICHELE	P	FURLAN ANNA	P
TAMAI GIANNI	P		

Assiste alla seduta DALLA ZORZA ALESSANDRA, Segretario Generale f.f. Comunale.

Il Sig. PAVAN VALERIO nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al commercio e alle attività produttive, sig. Claudio Pivetta;

premesso che la Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, all'art. 34, comma 1, stabilisce che "I Comuni, o le unioni di Comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale",

preso atto che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 (pubblicate sul B.U.R. n. 97 del 25 novembre 2008), ha approvato le "Linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29";

per dar corso a tale adempimento questo Comune ha aderito al percorso formativo organizzato Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in via Terraglio n. 58 a Preganziol, che ha anche fornito una bozza di apposito regolamento ed una relazione tecnica, nonché un foglio di calcolo per l'elaborazione della matrice;

sentite congiuntamente le seguenti rappresentanze locali delle Organizzazioni del Commercio, Turismo e Servizi, e delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, con nota di richiesta parere prot. n. 4392 del 15.03.2010: 1) Ascom Confcommercio di S. Donà di Piave / Confesercenti di S. Donà di Piave / Adiconsum di Mestre – Venezia / Federconsumtori di S. Donà di Piave / A.DI.CO. di Mestre – Venezia;

preso atto che sono pervenuti i pareri da parte delle seguenti Associazioni:

- Adiconsum di Mestre – Venezia: nota acquisita in data 24.03.2010 al prot. n. 5011;
- Ascom Confcommercio di S. Donà di Piave: nota acquisita in data 29.03.2010 al prot. n. 5306;

dato atto che la Giunta Comunale ha preso visione delle osservazioni sopra indicate e che ha ritenuto di mantenere i criteri già predisposti;

preso atto dell'esito espresso dalla I^ Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento in data 12.04.2010;

visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

visto, inoltre, il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale;

il consigliere Paulon esprime dichiarazione di voto favorevole;

il consigliere Ferrazzo esprime dichiarazione di voto favorevole;

con voti: favorevoli n. 19, contrari: nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 29 del 21.09.2007, in attuazione delle D.G.R. n. 2982/2008 e n. 3340/2008, gli atti sotto indicati, che alla presente vengono allegati per farne parte integrante:

   - i "Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali" (allegato A);
   - la matrice di programmazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (allegato B);
   - la relazione tecnica (allegato C);
   - la cartografia delle zone (allegato D);

2) di dare atto che i criteri di cui al precedente punto, hanno validità triennale e restano in vigore fino all'adozione di quelli nuovi;

3) di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti: favorevoli n. 19, contrari nessuno e astenuti nessuno, legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4. comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

L:\S1-ag\User41\Programmazione PE 2009\autorizzazioni Sommin. alimenti e bevande.doc

per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere FAVOREVOLE.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to PAVAN VALERIO

Il Segretario Generale f.f.
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 26-04-10 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 11-05-10.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 26-04-10

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 26-04-10

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE * (Venezia) *

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **è divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 06-05-10.

Lì 06-05-10

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 06-05-10

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE * (Venezia) *

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
F.TO IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*".

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per *'legge regionale'*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*.

TITOLO I
Criteri di programmazione

Articolo 1
Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
   a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
   b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
   c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
   d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
   e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
   f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Articolo 2
Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base

alle vocazioni delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	CAPOLUOGO
ZONA 2	INDUSTRIALE – PRODUTTIVA
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3
Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute nella tabella conclusiva riportante la *"Matrice di Programmazione"*, in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:

   a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporsi in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale e del relativo regolamento di attuazione approvato con delibera C.C. n. 42 del 03.08.2005. In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

   b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio, da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, che possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc. ;

   c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico nonché dichiarazione di rispetto della compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico;

d) oltre a quanto indicato nei precedenti punti, gli esercizi, anche stagionali, che andranno ad insediarsi in aree soggette a tutela storica, ambientale e paesaggistica dovranno rispettare particolari prescrizioni atte a renderli compatibili con la natura delle aree stesse.

Articolo 4
Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

INDICATORI		
CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ
bassa	*Alta*	*bassa*
media	*Alta*	*bassa*
alta	*Bassa*	*bassa*
alta	*Media*	*bassa*
alta	*Alta*	*bassa*
alta	*Alta*	*media*

Articolo 5
Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
   a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
   b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
   c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
   d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
   e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
   f) in edifici con destinazione d'uso plurimo (direzionale, commerciale e residenziale) costituiti da un unico complesso edilizio di nuova costruzione.
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività non sono trasferibili in altra sede.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dal Sindaco e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

Articolo 6

Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7
Attività stagionale

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8
Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

Articolo 9
Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione triennale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento ed entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - a verifica annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale verifica riguarda unicamente le eventuali variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora la verifica annuale evidenzi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta, e sentite in merito anche le associazioni di categoria previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della verifica annuale, tutte le istanze complete, pervenute prima della verifica determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrice antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla verifica annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II
Norme procedurali generali

Articolo 10

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.
   La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
   a) generalità del richiedente;
   b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
   c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
   d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

   La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

   Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

   2. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, stabilendo un termine massimo di 30 giorni, dalla notifica di improcedibilità, per il deposito delle integrazioni richieste. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà archiviata.

   La domanda diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 11
Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
   a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);
   b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale, qualora possibile;
   c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

Articolo 12

Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni dalla presentazione - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.

2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
   - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
   - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
   - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
   - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
   - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 13
Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

   La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
   a) generalità del dichiarante;
   b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
   c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
   d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

   La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica di improcedibilità. Decorso inutilmente tale termine verrà avviato il procedimento per la revoca dell'autorizzazione.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.

3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.

4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notiziare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del dichiarante;

b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;

c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;

d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

Restano comunque fermi i termini per la decadenza/sospensione/revoca ai sensi dell'art. 17 della Legge 29/07.

6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

   Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale.

   Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.

7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

Articolo 14
Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
   - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
   - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
   - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
   - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
   - di avere la disponibilità dei locali.

   In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:
   - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
   - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
   - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
   - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
   - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 15
Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse

possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 (trenta) giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, richieste dal medesimo soggetto.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

   La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

   a) generalità del richiedente;
   b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
   c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
   d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo.

4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 16
Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

   In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 60 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

   In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo preposto che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica di sospensione.

Articolo 17
Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. <u>SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE</u>

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
Non vi rientra l' area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. REQUISITI MORALI
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITA' EDILIZIA
Per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali si applica quanto disposto dall'art. 2 comma 2 lett. e) e dall'art. 3 comma 2 lett. d) del D.P.R. 235/2001, il quale dispone che "il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge (L. 287/1991) e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia".
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande presso associazioni di promozione sociale disciplinate dalla L. 383/2000 ed iscritte negli appositi registri previsti all'art. 7, si applica quanto disposto dall'art. 32 comma 4 il quale recita che "la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".

4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.
Perché si instauri un rapporto di effettiva *"sostituzione"* occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitualità, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE *"PRO-TEMPORE"*
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA
Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.
A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

TITOLO III
Norme finali

Articolo 18
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale e delle norme in materia edilizia, urbanistica e acustica, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 19
Abrogazione disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

RELAZIONE

I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.

Allegato alla delibera n° 16/cc
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

TITOLO I

Quadro generale

PROFILO DEMOGRAFICO

DATA	RESIDENTI	VARIAZIONE ANNUA
31/12/2005	10797	+ 1,8%
31/12/2006	10891	+ 0,9%
31/12/2007	11102	+ 1,9%
31/12/2008	11395	+ 2,6%
31/12/2009	11504	+ 1,0%

E'stato rilevato l'andamento della popolazione residente registrato negli ultimi 5 anni, con un incremento medio annuo del 1,6%. Si ipotizza una proiezione demografica alla scadenza triennale della programmazione di circa 12.100 abitanti (+ 1,6%).

PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE

Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq. 45.07, si trova a mt. 3,70 s.l.m. e confina con i comuni di San Donà di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Quarto dAltino, Venezia e Jesolo.

La viabilità è caratterizzata dalla strada statale SS14 "Triestina" e dalla variante a detta statale, nota come "Treviso Mare". Il territorio, inoltre, è percorso dalle seguenti strade provinciali: SP 43 Portegrandi – Jesolo che interessa il nostro Comune da Quarto d'Altino fino al confine con San Donà di Piave; SP 50 Argine San Marco che arriva fino al confine con Fossalta di Piave; la SP 44 Caposile – Musile che attraversa esclusivamente il nostro territorio e collega il centro abitato del capoluogo con la frazione di Caposile ed un breve tratto della SP 48 in località Fossetta fino al confine comunale.

Il territorio comunale è composto dal capoluogo e da tre frazioni: Croce, Millepertiche, Caposile.

La zona produttiva/industriale in origine è sorta lungo la SS 14 e a ridosso di una laterale sx (via delle Industrie), successivamente è stata ampliata con la zona P.I.P. tra l'area esistente ed il canale Mincio di Ponente (via dell'Artigianato, via delle Arti e Mestieri, via L. Mariutto) in un'area interna e parallela alla SS14.

PROFILO ECONOMICO (PRODUTTIVO)

Il territorio del Comune di Musile di Piave presenta caratteristiche sia agricole che produttive/commerciali che nel corso dell'ultimo decennio hanno subito importanti modifiche determinate sia dall'ampliamento della zona industriale come sopra descritto che dall'aumento della popolazione, seguito ad un notevole incremento edificatorio del territorio.

Anche la viabilità presenta importanti novità determinate sia dalla costruzione della variante alla SS14 che dalla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Piave; tali importanti opere hanno comportato la deviazione del traffico pesante sul nuovo percorso alleggerendo la statale medesima.
L'analisi dell'economia del territorio individua attività diverse: agricole, produttive artigianali/industriali, commercio all'ingrosso, commercio al minuto, di servizi, somministrazione alimenti e bevande, attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, acconciatori/estetica, strutture sanitarie diverse, attività di noleggio con e senza conducente, agenzie d'affari.
Emerge la presenza di circa 436 attività produttive industriali/artigianali, oltre ad un centinaio di attività commerciali di piccolo/medio dettaglio, attività ricettive con una capacità di posti letto di 76 unità, trentuno attività di somministrazione alimenti e bevande, un albergo.
Vi sono inoltre alcuni immobili in corso di ultimazione che saranno destinati ad attività commerciali diverse.
La Camera di Commercio di Venezia, utilizzando dati Istat, ha presentato un'analisi del territorio comunale, relativa all'anno 2008, dalla quale si evince che le attività produttive presenti riguardano circa il 23% il settore del commercio, il 22% settore costruzioni, il 13% manifatture, il 25% agricoltura e pesca, il 4% turismo, il 2% trasporti, 1% credito, 5% servizi diversi alle imprese.

TITOLO II
La popolazione

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

È quella risultante al 31 dicembre 2009 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della Via, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata attribuita tra ciascuna zona in modo direttamente proporzionale al numero di abitazioni della via ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente a tutta la popolazione residente.

LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE

La stima della popolazione fluttuante è finalizzata a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

- DA TRAFFICO

  DATI RILEVATI

  La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale, presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati:

- monitoraggio sulla SS 14 Ponte della Vittoria effettuato nei mesi di aprile e novembre 2008 (per una decina di giorni in ciascun periodo). Si è passati dai 42.000 veicoli/giorno nel mese di aprile ai 32.000 veicoli/giorno nel mese di novembre, per effetto dell'apertura del nuovo ponte sul fiume Piave;
- flusso traffico della SP 43 Portegrandi – Jesolo: le stazioni di misura si trovavano sulla SP 89 (Meolo) e sulla SP 83 (Santa Maria di Piave). I veicoli provenienti da tali direttrici, transitanti nella frazione di Caposile, erano circa 2000 al giorno nel periodo invernale e circa 20.000 al giorno nel periodo estivo;
- flusso traffico della SP 44 Caposile – Musile: la stazione di rilevamento si trova presso l'incrocio "Polo" con un flusso di circa 6000 veicoli/giorno.

Per quanto riguarda il coefficiente di utilizzo medio degli autoveicoli si è considerato un coefficiente pari a 1,3 persone a veicolo e per la probabilità di fermata si è ritenuto di considerare la percentuale pari allo 0,1%.

Nella stima di cui al presente punto si ritiene che non sussistano "poli di attrazione" in questo Comune non insistendo attività tali da generare domanda aggiuntiva di servizio.

- **DA TURISMO**

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato statistico ufficiale che è basato sulle presenze nelle strutture ricettive fornito dalla Provincia di Venezia.

Se le presenze rapportate alle capacità ricettive rappresentano un valore senz'altro indicativo per località a forte vocazione turistica, soprattutto *"residenziale"*, non lo sono altrettanto invece per i luoghi in cui la presenza di visitatori è funzionale, prevalentemente, ad una fruizione limitata nel tempo di attrattive artistiche, naturali, gastronomiche, ecc. che vengono, per così dire, "consumate" nella località di riferimento ma di cui non resta alcuna traccia nella statistica ufficiale e che sono quindi quantificabili, con discreta approssimazione, solo attraverso ricerche ed analisi ad hoc molto accurate.

Si ritiene pertanto di riferire il fenomeno del turismo solo alle statistiche ufficiali, come detto limitate ai pernottamenti.

ANNO 2008	ARRIVI	PRESENZE
totale italiani	769	2529
totale stranieri	241	981
totale:	1010	3510

media giornaliera:	10

Fonte: Provincia di Venezia

- DA ISTITUZIONI

DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da ISTITUZIONI si è tenuto conto degli spostamenti casa-studio relativi alle scuole presenti nel territorio e che hanno evidenziato lo spostamento da altre località verso Musile di Piave di 61 persone (dati censimento 2001)

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

- **DA LAVORO**

Per il dato della popolazione da LAVORO si è tenuto conto degli spostamenti casa-lavoro indicati nel censimento 2001.

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001
Banca dati comunale

TITOLO III
Analisi dell'offerta

GLI ESERCIZI EQUIVALENTI

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:

Non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione.

Le attività ricadenti nella definizione dell'art. 9 comma 1 della L.R. 29/07 vengono considerate, esclusivamente ai fini del calcolo dell'indicatore di concorrenza, con una percentuale pari al 25%.

TITOLO IV
La ripartizione in zone

SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere

una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968 integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati, dei vincoli ambientali e paesaggistici.

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

ZONA 1 – CAPOLUOGO

La zona delineata comprende il centro storico del paese e l'area sviluppatasi intorno, in adiacenza dei principali accessi viari dai comuni contermini . E' prevalentemente residenziale (6224 abitanti) con la presenza delle attività economiche nella zona del centro storico.

ZONA 2 – ZONA INDUSTRIALE – PRODUTTIVA

La zona delineata comprende l'area industriale lungo la SS 14, la laterale via Industrie e l'area ove è insediato il P.I.P. (via dell'Artigianato – via delle Arti e Mestieri – via L. Mariutto). Le aree sono state raggruppate in un'unica zona in quanto speculari alla viabilità sulla strada statale e tra loro collegate da viabilità ordinaria. La prevalenza delle attività è di carattere produttivo/commerciale; vi è anche la presenza di numerose residenze (692 abitanti) essendovi inserito il "Villaggio al bosco" e la zona denominata "Tre scalini".

ZONA 3 – FRAZIONE DI CROCE

Si tratta della frazione comunale più popolosa, a ridosso del confine con il Comune di Fossalta di Piave . La popolazione residente è di 1951 abitanti .

ZONA 4 – FRAZIONE DI MILLEPERTICHE

La frazione di Millepertiche, si trova lungo il canale omonimo ed è caratterizzata da un nucleo abitativo di 942 persone . La viabilità è dedicata ai residenti .

ZONA 5 – FRAZIONE DI CAPOSILE

E' la più piccola delle frazioni, si è sviluppata a ridosso dell'incrocio tra la SP 43 Portegrandi – Jesolo (che interessa il nostro Comune da Quarto d'Altino fino al confine con San Donà di Piave) e la SP 44 Caposile – Musile (che attraversa esclusivamente il nostro territorio e collega il centro abitato del capoluogo con la frazione di Caposile). Presenta un nucleo abitato di 547 persone.

ZONA RESIDUALE

Tutte le porzioni di territorio che non rientrano nelle zone sopra descritte sono confluite tutte nella zona residuale che è principalmente zona a destinazione agricola . All'interno di queste zone sono presenti alcuni edifici che, pur trovandosi in area agricola, possono avere destinazione d'uso diversa da quella agricola ma non rappresentano al momento particolari criticità e quindi non richiedono particolari interventi di mitigazione degli impatti negativi.

TITOLO V

Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi sia anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza come indicato all'art. 4 del Regolamento. Si evidenzia peraltro, come risultato dalla matrice, che nessuna delle zone presenta situazioni di criticità tali da consigliare di evitare nuove aperture o trasferimenti da altre zone .

REVISIONI ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

E' stato scelto di sottoporre a revisione triennale la programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione al fine di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di tre anni.

L'Ufficio competente effettuerà comunque un monitoraggio annuale, ai sensi delle linee guida regionali, a seguito di aperture/cessazioni/trasferimenti di pubblici esercizi nonché trasformazioni urbane derivanti dall'effettuazione di interventi della programmazione urbanistica locale tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione anche prima della scadenza del triennio.

In tal caso verrà data comunicazione per l'adozione del relativo provvedimento di modifica anticipata della programmazione

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che il numero di abitanti per pubblico esercizio **non è** nella media se confrontato sia con i dati della Provincia di Venezia che con quelli della Regione Veneto, poiché in questo Comune c'è un esercizio ogni 371 abitanti, mentre nella Provincia ce n'è uno ogni 196 abitanti e nella Regione uno ogni 249 abitanti.

Fino all'effettuazione della eventuale revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

Le eventuali domande presentate prima della verifica annuale saranno istruite utilizzando i criteri vigenti al momento della presentazione delle stesse.

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati) devono essere soggetti a programmazione. Pertanto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di dette attività è subordinato alle risultanze della matrice come i "normali" esercizi di somministrazione.

COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato un provvedimento di diniego. Viene altresì fissato il termine di 180 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione e l'avvio dell'attività. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà archiviata.

SUBINGRESSO

- *In gestione o titolarità*

  La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

- *In proprietà dell'azienda*

  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un *'bene'* e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali *'gestione'*, *'titolarità'* e *'proprietà'* sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso *'per gestione'* che quello *'per titolarità'*, con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento come meglio specificato all'art. 15 dei criteri di programmazione .

REQUISITI MORALI

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4,che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92.

Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

Per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali si applica quanto disposto dall'art. 2 comma 2 lett. e) e dall'art. 3 comma 2 lett. d) del D.P.R. 235/2001, il quale dispone che "il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge (L. 287/1991) e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia".

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande presso associazioni di promozione sociale disciplinate dalla L. 383/2000 ed iscritte negli appositi registri previsti all'art. 7, si applica quanto disposto dall'art. 32 comma 4 il quale recita che "la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".

RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c), della legge regionale, previo avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 60 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE *"PRO-TEMPORE"*

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come *'bene'* e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

Il Responsabile del Servizio

_____

Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dr.ssa Alessandra Dalla Zorzo

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - (Venezia)

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

POPOLAZIONE RESIDENTE	11508
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	2021
SUPERFICIE KMq	45,06
ESERCIZI	31
ZONE	5 + res.
POLI DI ATTRAZIONE	0

	nome zona	pop. Res.	popolazione Fluttuante						pop. Fluttuante	POP.
			da traffico	da poli attraz.	da turismo	da istituzioni	da lavoro	da attività comm.li	totale	TOTALE
ZONA 1	CAPOLUOGO	6224	64	0	6	53	217	0	340	6564
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	692	125	0	3	0	868	0	996	1688
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	1951	6	0	0	6	0	0	12	1963
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	942	0	0	0	2	0	0	2	944
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	547	213	0	1	0	0	0	214	761
ZONA 9	ZONA RESIDUALE	1152	457	0	0	0	0	0	457	1609
	totali	11508	865	0	10	61	1085	0	2021	13529

stime sul traffico:

n° veicoli S.S. 14	40000	
n° veicoli S. Provinciali	4000	
coefficiente di utilizzo	1,3	persone/veicolo
prob.fermata x km	0,1%	
n° persone da fermate SS	790	
n° persone da fermate SP	74	

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da TRAFFICO

	nome zona	STATALI			PROVINCIALI			totale pop. Fluttuante da traffico
		lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	
ZONA 1	CAPOLUOGO	0,900	40000	47	3,400	4000	18	64
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	2,400	40000	125	0,000	0	0	125
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	0,000	0	0	1,100	4000	6	6
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	0,000	0	0	0,000	0	0	0
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	3,900	40000	203	2,000	4000	10	213
ZONA 9	ZONA RESIDUALE	8,000	40000	416	7,800	4000	41	457
	totali	15,200	40000	790	14,300	4000	74	865

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da POLO DI ATTRAZIONE

	nome zona	POLO 1		POLO 2		POLO 3		totale pop. Fluttuante da Poli di attrazione
ZONA 1	CAPOLUOGO	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 9	ZONA RESIDUALE	0%	0	0%	0	0%	0	0
	totali	0%	1000 picco/giorno	0%	1000 picco/giorno	0%	1000 picco/giorno	0

schema elaborazione stima INDICATORI DI ATTRAZIONE e INCIDENZA ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE

	nome zona	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi indicizzati	altre forme somminist r.	indice di INCIDENZA	incidenza forme di somm.alt.	esercizi per concorrenz a
ZONA 1	CAPOLUOGO	15	0%	15	3	25%	1	16
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	6	0%	6	2	25%	1	7
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	1	0%	1	1	25%	0	1
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	2	0%	2	0	25%	0	2
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	2	0%	2	0	25%	0	2
ZONA 9	ZONA RESIDUALE	5						
	totali	31		26	6		2	28

INDICATORE DI CONCORRENZA

	nome zona	pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE	numero esercizi	pop.tot./n. esercizi	valutazione concorrenza (scarto da media di soglia)
ZONA 1	CAPOLUOGO	6224	340	6564	16	**410**	**media**
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	692	996	1688	7	**241**	**alta**
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	1951	12	1963	1	**1963**	**bassa**
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICH	942	2	944	2	**472**	**media**
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	547	214	761	2	**381**	**media**
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

totale utile	10356	1564	11920	28	426
totale effettivo	11508	2021	13529	31	

LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	**426**
intervallo di scarto	**20%**

	da	a
bassa	**512**	**oltre**
media	**341**	**511**
alta	**0**	**340**

UN ULTERIORE ELEMENTO DI RAFFRONTO:

	residenti	esercizi	rapporto residenti/esercizio
COMUNE (senza considerare la pop. fluttuante)	11508	31	**371,23**
PROVINCIA DI VENEZIA	809406	4137	**195,65**
REGIONE VENETO	4832340	19404	**249,04**

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 1

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	CAPOLUOGO	181	707	media	428	bassa	media

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 1

	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1777909	5057872	
ESERCIZIO	1777273	5058275	572
ESERCIZIO	1777299	5058207	515
ESERCIZIO	1777436	5058285	451
ESERCIZIO	1777534	5058292	394
ESERCIZIO	1777643	5058257	313
ESERCIZIO	1777763	5058280	316
ESERCIZIO	1777715	5058217	256
ESERCIZIO	1777731	5058179	216
ESERCIZIO	1777717	5058023	69
ESERCIZIO	1777705	5057845	128
ESERCIZIO	1778145	5057875	402
ESERCIZIO	1777780	5056987	977
ESERCIZIO	1777803	5057663	305
ESERCIZIO	1778280	5057601	640
ESERCIZIO	1778465	5057475	864
numero esercizi	15		
centroide degli esercizi	1777753	5057964	
distanza c.z. e c.e.			181
media distanze tra esercizi ed il loro centroide			428

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1414
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	1414
raggio o semiasse medio	707
area circonf. Equivalente (kmq)	1,57

	metri
area della zona MQ.	1569340
diametro indicativo	1414

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro x	y
figura 1	1569341	1777909	5057872
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1777909	5057872

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	176
media	177	353
bassa	354	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	282
alta	283	424
bassa	425	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 2

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	[illegible]						
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	156	803	alta	580	bassa	media
ZONA 3	[illegible]						
ZONA 4	[illegible]						
ZONA 5	[illegible]						
ZONA 6	[illegible]						

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 2

	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1775690	5057877	
ESERCIZIO	1774814	5058003	808
ESERCIZIO	1775182	5058019	440
ESERCIZIO	1775209	5058022	413
ESERCIZIO	1775753	5058077	144
ESERCIZIO	1776730	5058294	1142
ESERCIZIO	1776042	5057687	534

numero esercizi 6

centroide degli esercizi	1775622	5058017

distanza c.z. e c.e.		156
media distanze tra esercizi ed il loro centroide		580

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	2000
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	1214
raggio o semiasse medio	803
area circonf. Equivalente (kmq)	1,91

	metri
area della zona MQ.	1905250
diametro indicativo	1558

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro x	y
figura 1	1905250	1775690	5057877
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1775690	5057877

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)
(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	200
media	201	402
bassa	403	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)
(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	320
alta	321	482
bassa	483	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 3

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	[illegible]						
ZONA 2	[illegible]						
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	329	377	bassa	0	bassa	bassa
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 3

	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1774657	5059206	
ESERCIZIO	1774351	5059085	0

numero esercizi	1	
centroide degli esercizi	1774351	5059085
distanza c.z. e c.e.		329
media distanze tra esercizi ed il loro centroide		0

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	754
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	753
raggio o semiasse medio	377
area circonf. Equivalente (kmq)	0,45

	metri
area della zona MQ.	445926
diametro indicativo	754

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro x	y
figura 1	445926	1774657	5059206
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1774657	5059206

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)
(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	93
media	94	188
bassa	189	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)
(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	150
alta	151	226
bassa	227	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 4

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	32	374	alta	386	bassa	media

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 4

	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1773805	5054906	
ESERCIZIO	1773476	5054721	386
ESERCIZIO	1774117	5055152	386

numero esercizi	2	
centroide degli esercizi	1773797	5054937

distanza c.z. e c.e.	32
media distanze tra esercizi ed il loro centroide	386

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	940
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	557
raggio o semiasse medio	374
area circonf. Equivalente (kmq)	0,41

	metri
area della zona MQ.	410896
diametro indicativo	723

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro x	coordinate baricentro y
figura 1	1413308	1773805	5054906
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1773805	5054906

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)
(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	93
media	94	187
bassa	188	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)
(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	149
alta	150	225
bassa	226	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 5

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	403	368	bassa	28	bassa	bassa

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 5

	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1776843	5053845	
ESERCIZIO	1776898	5053470	28
ESERCIZIO	1776877	5053419	28

numero esercizi 2

centroide degli esercizi	1776888	5053445

distanza c.z. e c.e.	403
media distanze tra esercizi ed il loro centroide	28

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1000
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	471
raggio o semiasse medio	368
area circonf. Equivalente (kmq)	0,37

	metri
area della zona MQ.	369550
diametro indicativo	686

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro x	y
figura 1	369550	1776843	5053845
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1776843	5053845

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)
(DISTANZA TRA C.Z. E C.E.<> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	91
media	92	184
bassa	185	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)
(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	146
alta	147	221
bassa	222	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona residuale

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

zona residuale

elenco dei pubblici esercizi
Esercizio
Esercizio
Esercizio
Esercizio
Esercizio

numero esercizi	5

INDICATORE DI ACCESSIBILITA'

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	TAB. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	TAB. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	TAB. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	CAPOLUOGO	181	707	media	428	bassa	media
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIV	156	803	alta	580	bassa	media
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	329	377	bassa	0	bassa	bassa
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTIC	32	374	alta	386	bassa	media
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	403	368	bassa	28	bassa	bassa
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

	nome zona	numero esercizi	superficie kmq.	esercizi / kmq	valutazione sostenibilità (eserc./kmq<>valore riferim.)
ZONA 1	CAPOLUOGO	15	1,57	9,56	bassa
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIV	6	1,91	3,15	alta
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	1	0,45	2,24	alta
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTIC	2	0,41	4,87	media
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	2	0,37	5,41	media
ZONA 9	ZONA RESIDUALE				

totale utili	26	4,70	5,53
totale effettivo	31	45,06	valore soglia

LIVELLI DI SOSTENIBILITA'

valore soglia	5,53
intervallo di scarto	20%

	da	a
bassa	6,65	oltre
media	4,42	6,64
alta	0	4,41

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni: presupposti e condizioni per l'apertura	
ZONA 1	CAPOLUOGO	media	media	bassa	Si	
ZONA 2	INDUSTRIALE - PRODUTTIVA	alta	media	alta	Si	
ZONA 3	FRAZIONE DI CROCE	bassa	bassa	alta	Si	
ZONA 4	FRAZIONE DI MILLEPERTICHE	media	media	media	Si	
ZONA 5	FRAZIONE DI CAPOSILE	media	bassa	media	Si	
ZONA 9	ZONA RESIDUALE				Si	Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.

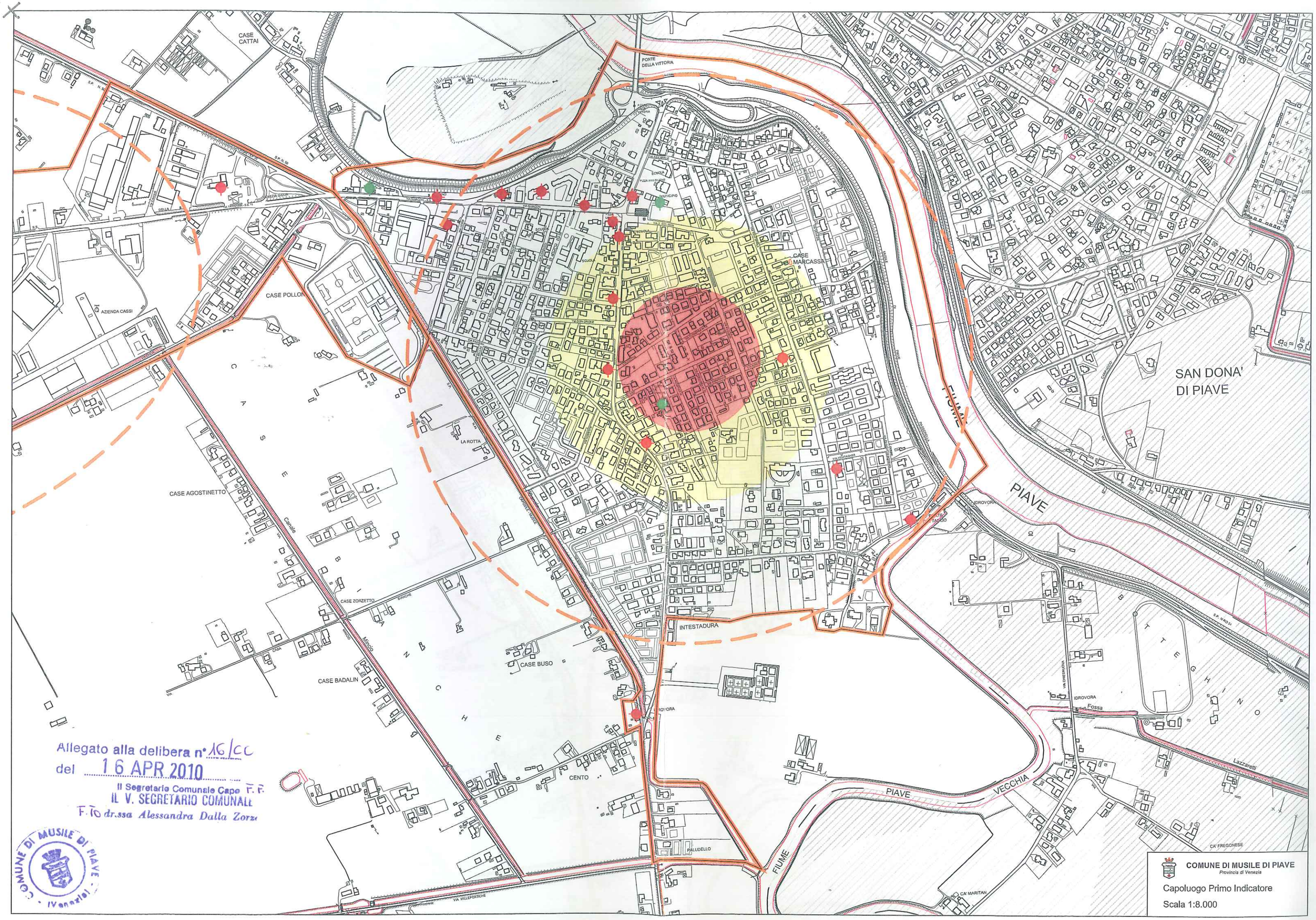

Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F. F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

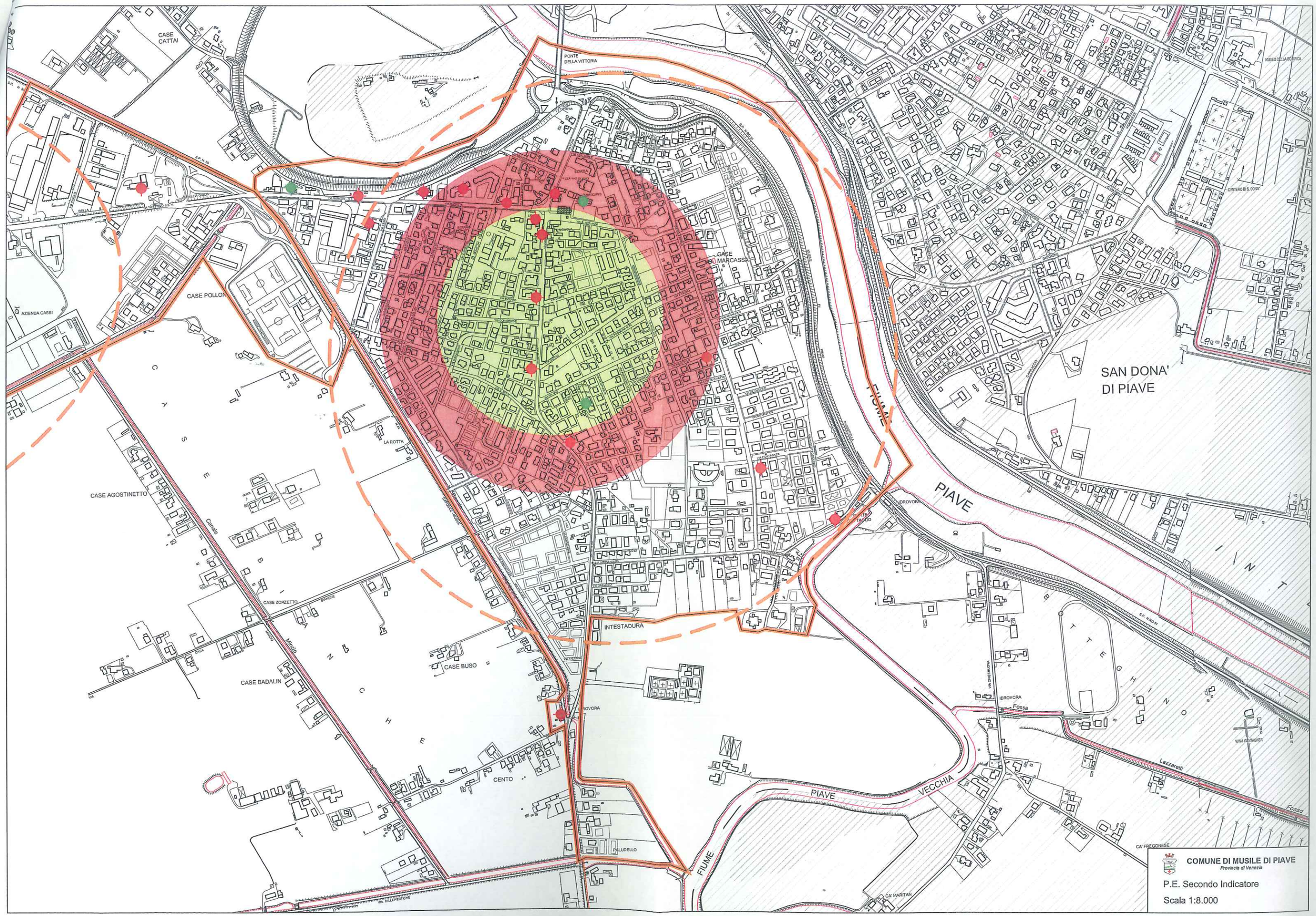
CASE CATTAI
PONTE DELLA VITTORIA
MUSEO DELLA BONIFICA
CIMITERO DI S. DONA'
CASE MARCASSA
CASE POLLON
AZIENDA CASSI
SAN DONA' DI PIAVE
FIUME
PIAVE
LA ROTTA
CASE AGOSTINETTO
Canale
CASE ZORZETTO
INTESTADURA
CASE BUSO
CASE BADALIN
IDROVORA
Fossa
CENTO
PIAVE
VECCHIA
Lazzaretti
PALUDELLO
FIUME
CA' FREGONESE
CA' MARITAN
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Secondo Indicatore
Scala 1:8.000

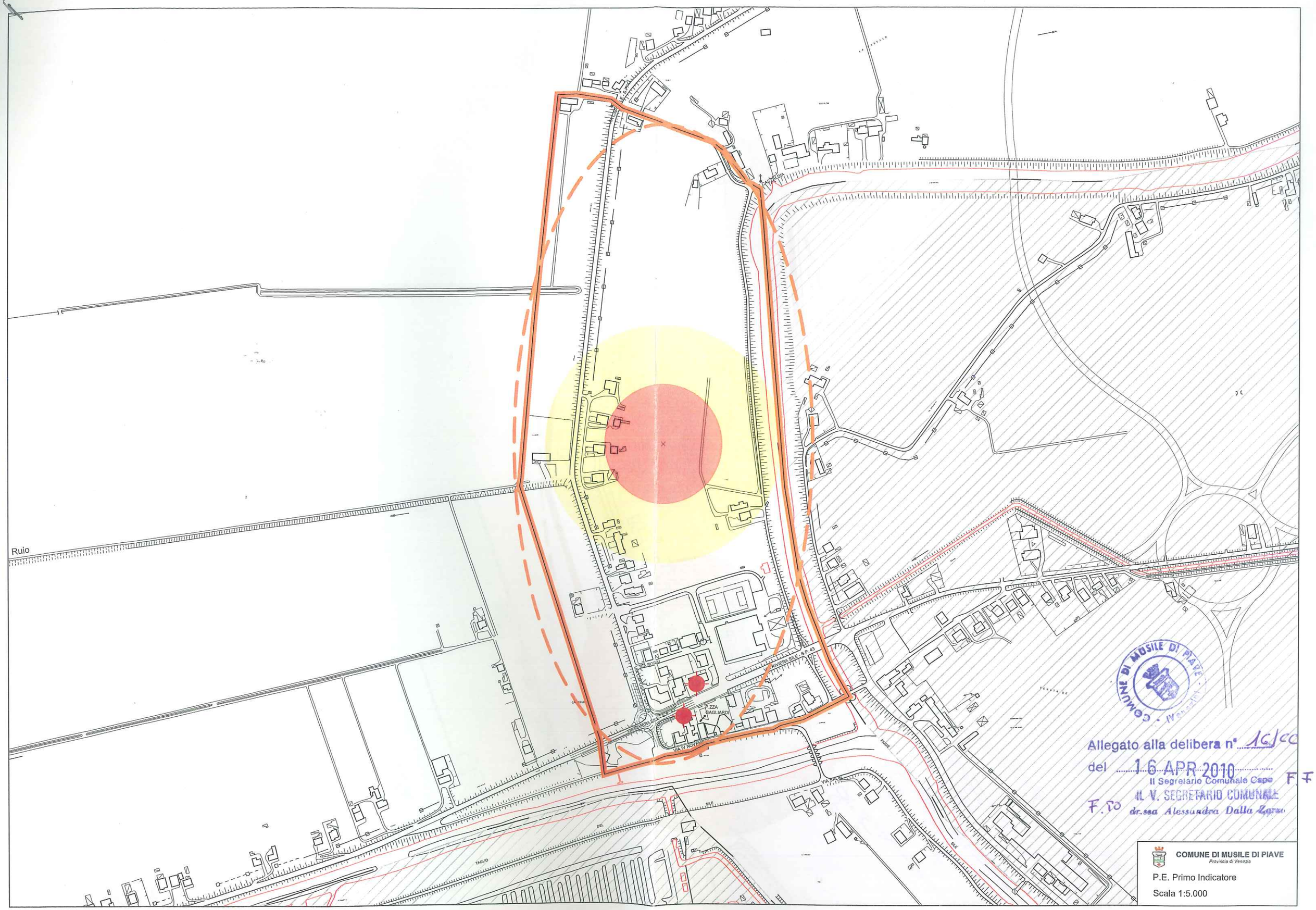
Ruio
CASAMEDIA
VIA ROMA
RIVIERA BRE - S.P. 40
P.ZZA GAGLIARDI
VIA IV NOVEMBRE
VIA
BRE
DEL
TAGLIO
PIAVE
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Zorza
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Primo Indicatore
Scala 1:5.000

Ruio
VIA ROMA
VIA RIVIERA SILE
P.ZZA RAGLIARDI
VIA IV NOVEMBRE
RIVIERA SILE - S.P. 43
VIA SILE
FIUME
SILE
TAGLIO
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - (Venezia)
Allegato alla delibera n° 26/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
F.To IL V. SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Alessandra Dalla Zorza
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Secondo Indicatore
Scala 1:5.000

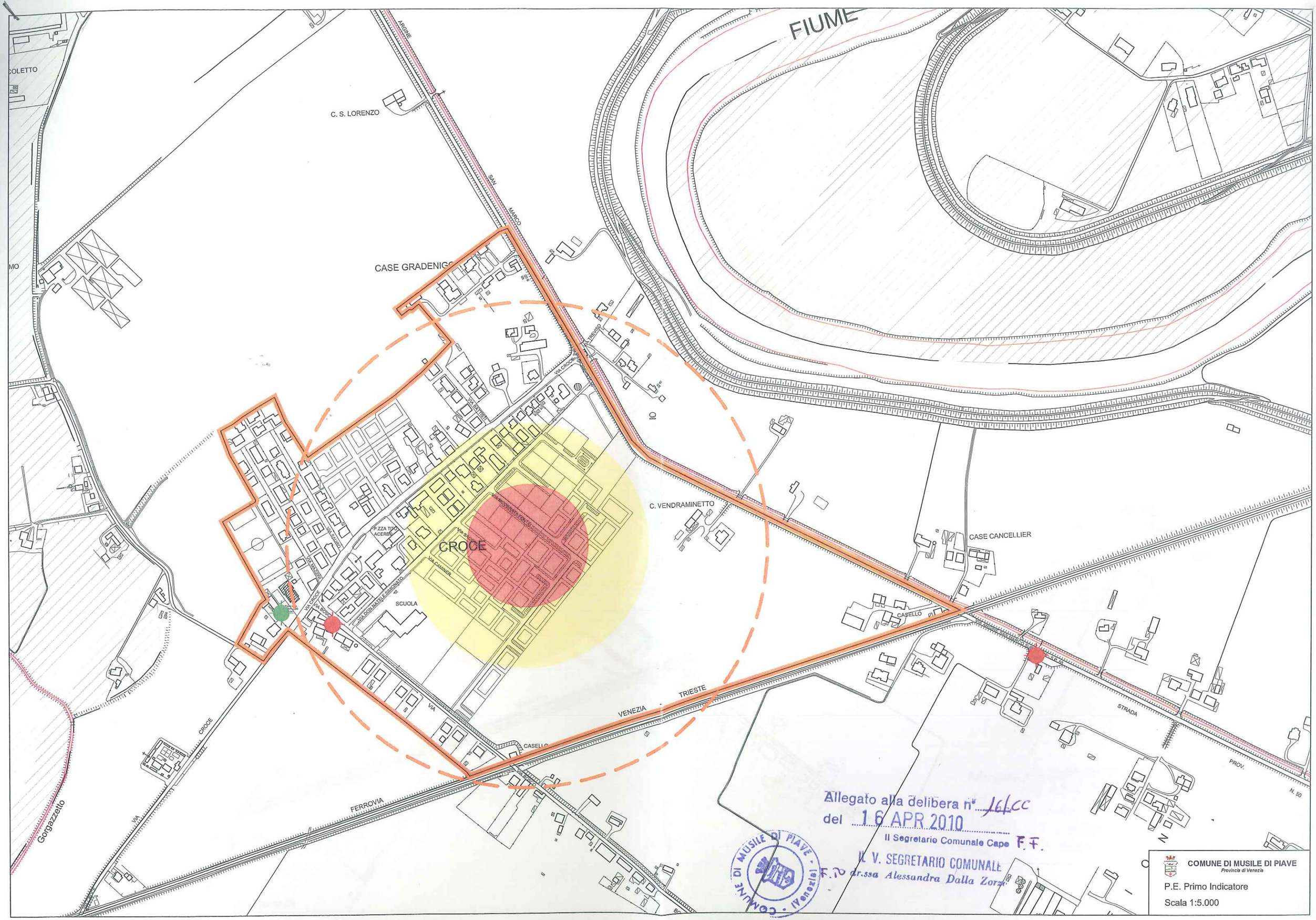
FIUME
ARGINE
SAN
MARCO
C. S. LORENZO
CASE GRADENIGO
COLETTO
MO
C. VENDRAMINETTO
CASE CANCELLIER
CROCE
P.ZZA TIPO ACERBO
VIA CAMINER
VIA DON MATEO EMMANUELE
SCUOLA
VIA CROCE
VIA BOSE
VIA SAUREI
VIA
CASELLO
VENEZIA - TRIESTE
FERROVIA
STRADA
PROV.
N. 50
Gorgazzetto
CROCE
Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F.F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Zorza
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Primo Indicatore
Scala 1:5.000

C. S. LORENZO

C. S. GIACOMO

CASE GRADENIGO

CROCE

SCUOLA

C. VENDRAMINETTO

CASE CANCELLIER

CASELLO

VENEZIA - TRIESTE

FERROVIA

Gorgazzetto

Fosso

OSTERIA BARZAN

C. LESSI

Allegato alla delibera n° 16/CC

del 16 APR 2010

Il Segretario Comunale Capo F.F.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Alessandra Dalla Zorze

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

P.E. Secondo Indicatore

Scala 1:5.000

FERROVIA
CASELLO
PROV. N. 50
C. LESSI
CASE CATTAI
S.P. N. 50
CASE BUSATO
CASE PERSICO
Gorgazzo
TRE SCALINI
N. 14
DELLA
VENEZIA
GIULIA
VIA ROMA
VIA MONTEBELLO
VIA GENERAL VIA TRENTO
C. BINCOLETTO
C. MONTABNER
VIA CAVRIANO
AZIENDA CASSI
CASE POLLON
LA ROTTA
ALLEVAMENTO AVICOLO
C. BERTOCCO
CASE AGOSTINETTO
Canale
VIA EMILIA
CASE ZORZETTO
C. ZOCCOLETTO
CASE BADALIN
Canale Morcarina
C. PIVETTA
C. RASERA
C. MARIUZZO
Scolo

Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo P.F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Primo Indicatore
Scala 1:8.000

FERROVIA
CASELLO
C. LESSI
CASE CATTAI
CASE BUSATO
CASE PERSICO
TRE SCALINI
C. BINCOLETTO
C. MONTAGNER
AZIENDA CASSI
CASE POLLON
LA ROTTA
CASE AGOSTINETTO
CASE ZORZETTO
CASE BADALIN
ALLEVAMENTO AVICOLO
C. BERTOCCO
C. ZOCCOLETTO
C. PIVETTA
C. RASERA
C. MARIUZZO
Gorgazzo
Scolo
Canale
Morosina
Mincio
VIA EMILIA
VIA BOSCO
VIA DELLA VENEZIA GIULIA
N. 14
S.P. N. 50
CASCHELE

Allegato alla delibera n° 16/cc
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

F.F.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia

P.E. Secondo Indicatore

Scala 1:8.000

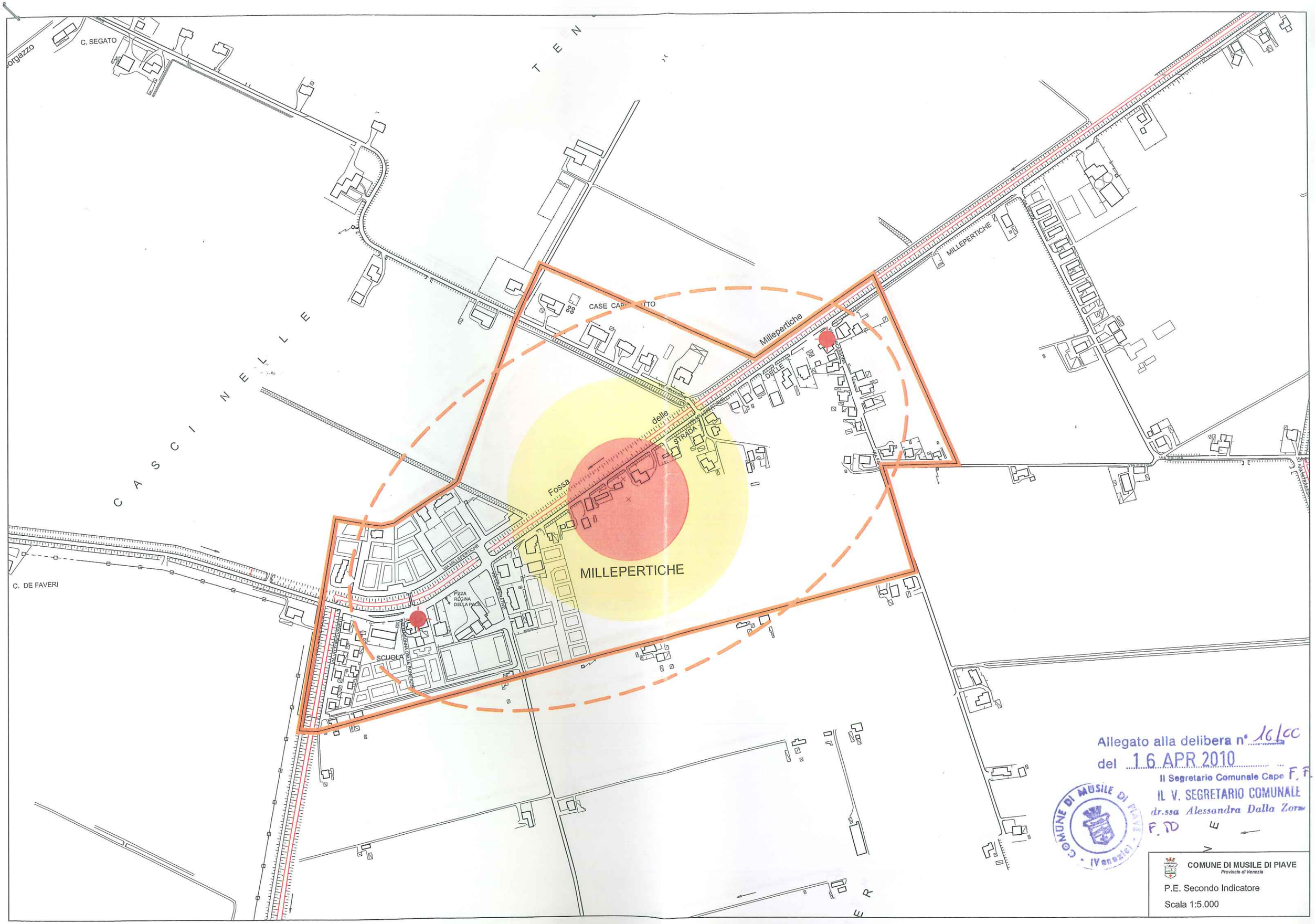
C. SEGATO
TENCINELLE
CASE CAPPELLETTO
Millepertiche
MILLEPERTICHE
delle
STRADA
Fossa
MILLEPERTICHE
C. DE FAVERI
PIZZA REGINA DELLA PACE
SCUOLA
Allegato alla delibera n° 16/CC
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F. F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Alessandra Dalla Zorza
F.TO
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
(Venezia)
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
P.E. Secondo Indicatore
Scala 1:5.000

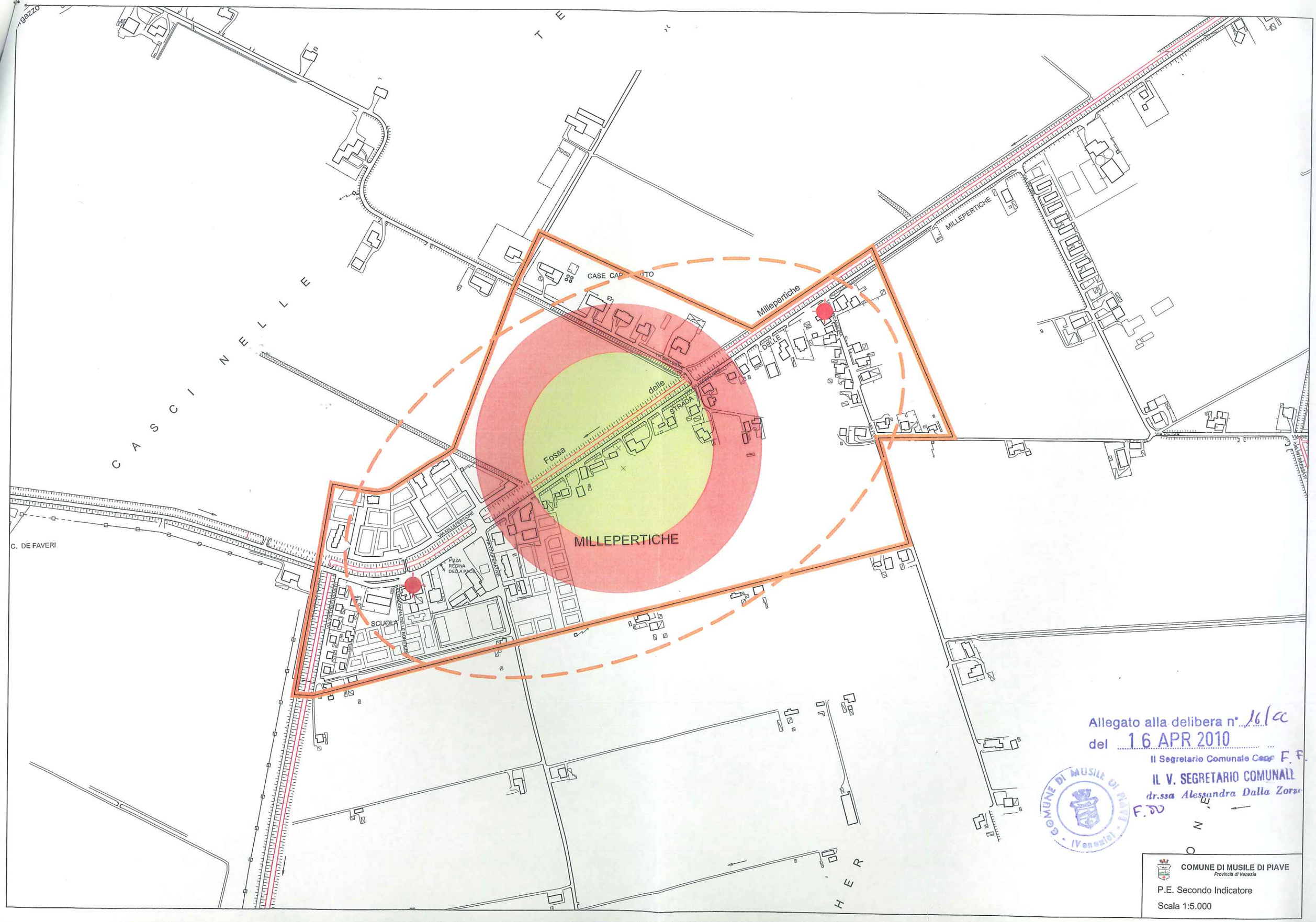

Allegato alla delibera n° 16/cc
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo F. F.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Alessandra Dalla Zorze
F.to

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia

P.E. Secondo Indicatore

Scala 1:5.000

Allegato alla delibera n° 16/cc
del 16 APR 2010
Il Segretario Comunale Capo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to dr.ssa Alessandra Dalla Torre
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)